

Regolamento

Norme di funzionamento interno e di esecuzione dello

Statuto della Associazione "VICINA"

Indice

PARTE I Nozioni generali

Art. 1 - Scopo ed oggetto del regolamento.

Art. 2 - Ambito di intervento.

Art. 3 - Definizioni.

PARTE II ATTUAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO

Art. 4 - Elezione degli Organi Associativi e
svolgimento delle votazioni.

Art. 5 - Votazione assembleare e Comitato elettorale.

Art. 6 - Ammissione del socio e riscossione quote.

Art. 7 - Funzionamento delle Commissioni.

Art. 8 - Pianificazione dell'attività e rimborso spese.

Art. 9 - Comunicazione dell'esclusione da socio.

Art. 10 - Pronuncia del Collegio dei Probiviri.

Art. 11 - Principi e codice deontologico.

PARTE I

NOZIONI GENERALI

Art. 1 - Scopo ed oggetto del regolamento.

1.1 Il presente Regolamento, redatto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, disciplina particolari norme di funzionamento interno e di esecuzione dello Statuto. Quanto previsto dal presente Regolamento diviene vincolante per gli Associati il giorno successivo all'approvazione del medesimo da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 2 - Ambito di intervento.

2.1 Il presente Regolamento disciplina, integrando lo Statuto:

- le modalità d'elezione degli Organi Associativi e di svolgimento delle votazioni;
- le modalità di riscossione delle quote e dei contributi associativi;
- funzionamento delle commissioni;
- le modalità di rimborso spese;
- le modalità di comunicazione dell'esclusione da socio;
- le pronunce del Collegio dei Probiviri.

Art. 3 - Definizioni.

VICINA:

L'Associazione così come definita dall'art. 3 dello Statuto.

Associato:

Il socio ordinario e onorario così come definiti dall'art. 8 dello Statuto.

Commissioni:

Organi composti da soci e/o da esperti della materia, costituiti per attività di studio o di funzionamento dell'Associazione.

Comitato scientifico:

Organo composto da soci e non soci per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche così come previsto dall'art.18 dello Statuto.

Probiviri:

Organo composto da soci, investito delle attività di cui all'art. 19 dello Statuto.

Assemblea elettorale:

E' l'assemblea dei soci convocata per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

Liste organiche definite:

I soci candidati alle cariche nel Consiglio Direttivo sono organizzati in liste organiche definite, indicanti cioè, Presidente, Vicepresidente, Segretario Generale, Tesoriere e gli altri consiglieri.

Rimborsi spese:

Rimborsi per le spese sostenute dalle cariche

associative, dai membri di commissione, dai soci o dagli esperti per recarsi o per presenziare a eventi in rappresentanza dall'Associazione.

PARTE II

ATTUAZIONE DELLE NORME DELLO STATUTO

Art. 4 - Modalità di elezione degli Organi Associativi e di svolgimento delle votazioni.

4.1 - Elezione del Consiglio Direttivo.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha il diritto di proporre la propria candidatura. Se il socio è un ente, persona giuridica o altro tipo di organizzazione questi può proporre una persona di proprio gradimento.

Le candidature al Consiglio Direttivo devono essere organizzate in liste organiche definite, sostenute da un loro programma sociale.

Il socio può proporre la candidatura per l'elezione a membro nel Consiglio Direttivo nell'ambito di una sola lista organica definita.

Le liste proposte, unitamente al programma sociale, devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima la fine del mandato del Consiglio Direttivo uscente.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, mediante scheda riportante le liste organiche dei candidati.

Gli associati indicano le loro preferenze mediante sbarratura o altro segno inequivocabile apposto su una sola lista riportata in scheda.

I consiglieri che cessano dalla propria carica possono essere sostituiti con delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere obbligatoriamente alla cooptazione dei consiglieri, se il loro numero scende sotto i cinque.

Se viene meno la maggioranza dei componenti tutto il Consiglio Direttivo si considera dimissionario.

In Consiglio Direttivo dimissionario deve tempestivamente convocare l'Assemblea elettorale e nominare il Comitato elettorale, come previsto dal successivo art. 5.2.

4.2 - Elezione del Collegio Sindacale.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha il diritto di proporre la propria candidatura per l'elezione a membro del Collegio Sindacale, se il socio è un ente, persona giuridica o altro tipo di organizzazione questi può proporre una persona di proprio gradimento.

Le singole proposte devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della fine del mandato del Collegio Sindacale uscente.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, mediante apposita scheda riportante i nominativi dei candidati.

Gli Associati indicano le loro preferenze mediante sbarratura o altro segno inequivocabile apposto su un massimo di tre nominativi.

Il Collegio, nella sua prima riunione, elegge a maggioranza, tra i propri componenti, il Presidente.

I membri del Collegio Sindacale che cessano dalla propria carica devono essere sostituiti dai non eletti in graduatoria, disponibili a ricoprire la carica, in base ai voti ricevuti e durano in carica fino all'elezione del Collegio successivo.

4.3 - Elezione del Collegio dei Probiviri.

Ogni socio, in regola con il pagamento della quota sociale, ha il diritto di proporre la propria candidatura per l'elezione a membro del Collegio dei Probiviri, se il socio è un ente, persona giuridica o altro tipo di organizzazione questi può proporre una persona di proprio gradimento.

Le singole proposte devono pervenire al Consiglio Direttivo almeno 30 giorni prima della fine del mandato del Collegio dei Probiviri uscente.

Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto, mediante apposita scheda riportante i nominativi dei candidati.

Gli Associati indicano le loro preferenze mediante sbarratura o altro segno inequivocabile apposto su un massimo di tre nominativi.

Riveste la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri il membro più anziano.

I membri del Collegio dei Probiviri che cessano dalla propria carica devono essere sostituiti dai non eletti in graduatoria, disponibili a ricoprire la carica, in base ai voti ricevuti e durano in carica fino all'elezione del Collegio successivo.

4.4 - Pubblicità delle liste elettorali.

Il Consiglio Direttivo deve pubblicizzare sul sito dell'Associazione, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea elettorale, le liste dei candidati al Consiglio Direttivo e i relativi programmi sociali, la lista dei candidati al Collegio Sindacale e la lista dei candidati al Collegio dei Probiviri.

Art. 5 - Modalità di votazione assembleare e Comitato elettorale.

5.1 - Voto segreto e voto palese.

In riferimento all'art. 12 dello Statuto, l'Assemblea delibera a scrutinio segreto le nomine e le revoche delle cariche sociali. E' fatta salva diversa determinazione dell'Assemblea approvata con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea delibera a voto palese su ogni altra sua competenza. E' fatta salva diversa determinazione

dell'Assemblea approvata con la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5.2 Assemblea elettorale.

Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea elettorale dei soci e nello stesso tempo nomina il Comitato elettorale, composto di 3 membri, scelti tra i soci ordinari, che non rivestano incarichi direttivi indicando il Presidente, scelto tra i Proviviri, il Segretario e lo Scrutatore.

5.3 Comitato elettorale.

Il Comitato elettorale deve predisporre l'elenco dei soci aventi diritto di partecipare all'Assemblea, in quanto iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della quota associativa e del contributo alle spese.

Il Comitato elettorale deve sovrintendere all'organizzazione delle votazioni, deve verificare, la validità delle deleghe, sottoscritte con firma autografa, pervenute anche a mezzo fax o come allegato di posta elettronica. In caso di falso accertato ne risponde il delegato.

Il Comitato elettorale distribuisce un certificato di voto per ogni socio intervenuto all'Assemblea, in proprio o per delega. Il Comitato elettorale deve, infine, verificare la regolarità delle votazioni.

Il Comitato elettorale ha il compito di esaminare lo

spoglio delle schede di votazione e di redigere il relativo verbale attestante i risultati delle votazioni.

Art. 6 - Ammissione del socio e modalità di riscossione delle quote associative.

6.1 - A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo, il Segretario Generale, nel termine di quindici giorni, comunica all'interessato l'esito della sua richiesta comunicandogli altresì, in caso di accoglimento, la quota associativa ed il contributo alle spese che devono essere versate entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione. Qualora il nuovo socio non vi provveda, il Tesoriere solleciterà il tempestivo versamento nel termine di giorni 15 pena la perdita della qualifica di socio.

Art. 7 - Funzionamento delle Commissioni.

7.1 - Le Commissioni sono disciplinate da uno specifico Regolamento predisposto dal Comitato Scientifico, che lo sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo.

Il regolamento delle commissioni deve, tra l'altro, disciplinare la programmazione delle attività, la verifica delle attività e la decadenza delle commissioni o dei suoi membri.

Art. 8 - Pianificazione dell'attività e rimborso spese.

8.1 - Previsione delle spese.

Il Consiglio Direttivo, il Comitato Scientifico e le commissioni devono pianificare, le singole spese previste per l'attività propria, entro il termine utile per consentire al Consiglio Direttivo l'elaborazione complessiva del bilancio preventivo. A tal fine i singoli budget di spesa relativi all'esercizio successivo devono pervenire entro il 30 novembre.

Il Tesoriere quadrimestralmente rendiconta l'andamento della gestione e fornisce al Consiglio Direttivo le informazioni necessarie per il miglior utilizzo delle risorse.

Il Consiglio Direttivo può deliberare, nel corso dell'anno variazioni al bilancio previsionale al fine di adattare gli stanziamenti dei capitoli di spesa alle effettive necessità, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, specificandone le motivazioni nel bilancio consuntivo.

8.2 - Preventiva autorizzazione e rimborso delle spese.

Le cariche associative, i membri di commissione, i soci e gli esperti devono richiedere la necessaria autorizzazione scritta, con allegato preventivo, al Segretario Generale per sostenere le spese per recarsi o per presenziare a eventi in rappresentanza dall'Associazione. Il Segretario Generale deve far verificare al Tesoriere che la spesa sia prevista nel

bilancio di previsione, che ci sia disponibilità finanziaria e ottenerne l'autorizzazione.

Le spese sostenute, autorizzate, saranno rimborsate dal Tesoriere dietro presentazione di nota spese corredata dai giustificativi di spesa. Per i rimborsi chilometrici sarà utilizzata la tariffa predisposta da ACI. La spesa deve assolvere ai principi di inerenza, effettività e documentazione.

Art. 9 - Comunicazione dell'esclusione da socio.

9.1 - L'esclusione del socio, di cui all'art. 10, punto 6. dello Statuto, è comunicata dal Segretario Generale all'interessato mediante raccomandata o, se attivato, all'indirizzo PEC.

Avverso a questa decisione è ammesso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, ricorso scritto indirizzato al Collegio dei Probiviri.

Art. 10 - Pronuncia del Collegio dei Probiviri.

10.1 - Per ogni questione di propria attinenza, il Collegio dei Probiviri si pronuncia senza formalità di rito, sentite le parti oralmente in sessione congiunta o separata. Il Collegio dei Probiviri può richiedere memorie scritte e considerazioni. In ogni caso, per le questioni a esso sottoposte, il Collegio dei Probiviri delibera entro trenta giorni dalla data in cui gli è

stata sottoposta la questione.

Le delibere del Collegio dei Probiviri sono pubblicate, con motivazione, sul sito dell'Associazione. E' fatto salvo il caso in cui il Collegio stesso non ritenga che la pubblicazione violi il diritto alla privacy, come disciplinato dalle norme di legge.

Richiami normativi

Art. 11 - Principi e codice deontologico.

L'appartenenza all'Associazione vincola i soci ai principi contenuti in:

- Codici deontologici del CNDCEC.
- Principi di conciliazione richiamati nel Decreto Legislativo 28/2010.